



**COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI**

*(Prov. di Cremona)*

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 30.11.2004

modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 28.2.2005

modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 2.3.2007

modificato con deliberazione C.C. n. 44 del 26.11.2007

modificato con deliberazione C.C. N. 3 del 26.2.2008

## **Art. 1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili – ICI – di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, **nonché quanto previsto nel Regolamento generale delle entrate.**
3. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla Legge 27.7.2000, n. 212.

## **ART. 2**

### **AGEVOLAZIONI PER TERRENI FABBRICABILI UTILIZZATI PER ATTIVITA' AGRICOLE**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 446/1997, sono considerate non fabbricabili e quindi soggetti alla disciplina dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale che oltre ad essere iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9.1.1963 n. 9, hanno un volume d'affari derivante dalle attività agricole superiore al 50% del reddito complessivo.
2. I soggetti interessati devono presentare al Comune un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti entro il 30 giugno dell'anno di imposta interessato.

## **ART. 3**

### **QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO**

1. Ai fini di quanto disposto dalla normativa in materia la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

## **ART. 4**

### **ESENZIONE FABBRICATI NON DESTINATI A COMPITI ISTITUZIONALI**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti e dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

## **ART. 5**

### **ESENZIONE ENTI NON COMMERCIALI**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 446/1997, si dispone che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti indicati all'art. 87, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 22.12.1986 n. 917) spetta esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

## **ART. 6**

### **ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. **Per abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare di residenza anagrafica. Sono altresì considerate abitazioni principali:** unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata a titolo oneroso.
2. E' altresì considerata abitazione principale il fabbricato costituito da due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga provato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all'UTE ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.
3. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **ART. 6 BIS – ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO**

**Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale date in uso gratuito a figli o genitori o fratelli ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, si applica l'aliquota determinata per la abitazioni principali.**

**Per tale fattispecie agevolativa non è previsto l'utilizzo della detrazione per abitazione principale.**

**I soggetti che intendono avvalersi di tale beneficio devono presentare apposita comunicazione, in carta semplice su modello predisposto dall'ufficio entro i termini per il pagamento dell'imposta.**

**La comunicazione deve contenere gli identificativi catastali dell'immobile concesso in uso gratuito e le generalità della persona cui è concesso l'uso e si intende valida sino al momento in cui tale situazione viene a cessare.**

**La cessazione deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio I.C.I. del Comune**

#### **ART. 7**

#### **PERTINENZE DELL'ABITAZIONE**

1. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (limitatamente ad una cantina o una soffitta) e fino a 2 immobili di cat. C/6 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
2. Le agevolazioni per l'abitazione principale si estendono alle pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'estensione opera a condizione che il proprietario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario della pertinenza e che questa sia esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Qualora la pertinenza non sia contigua all'abitazione principale l'asservimento deve risultare dagli atti di proprietà. In alternativa, può essere certificato dal proprietario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 4.1.1968 n. 15.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto istitutivo dell'ICI. La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, con possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

#### **ART. 8**

#### **AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO**

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato, si intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria, sia come ampliamento orizzontale che verticale.

#### **ART. 9**

#### **AREA EDIFICABILE**

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.

## **ART. 10**

### **VALORE AREE FABBRICABILI**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore se l'imposta dovuta per tali aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
2. I valori stabiliti valgono per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del regolamento stesso e valgono anche per gli anni successivi fino a nuova determinazione dei valori stessi.

## **ART. 11**

### **RIMBORSO PER AREE DIVENUTE INEDIFICABILI**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un'area per la quale è stato regolarmente assolto l'obbligo tributario, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. Tale rimborso compete per l'anno precedente all'adozione dello strumento urbanistico o della variante. La domanda di rimborso deve avvenire entro tre anni dalla data di approvazione dello strumento.

## **ART. 12**

### **FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO E/O RISTRUTTURATO O IN RISTRUTTURAZIONE**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale sia di fatto utilizzata una porzione prima della fine lavori, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, l'area sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere soggetta all'ICI in misura ridotta in base al rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile non ancora autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

**ART. 13**  
**FABBRICATI PRIVI DI RENDITA**

1. Per i fabbricati privi di rendita catastale o con rendita non più rappresentativa della mutata redditività, l'Ufficio invita il contribuente ad attivarsi presso l'Agenzia del Territorio per gli adempimenti di conseguenza, assegnando un termine minimo di 30 giorni.

**ART. 14**  
**RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni. Per essere dichiarato inagibile e inabitabile ai fini dell'imposta in parola un fabbricato deve essere in condizioni di degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed avere le seguenti caratteristiche di fatiscenza:
  - lesioni gravi delle strutture statiche (pilastri, muri perimetrali, solai, ecc.)
  - lesioni gravi delle scale del tetto.
2. Il proprietario deve chiedere, allegando idonea documentazione, che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di parere dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, e certificata dal funzionario responsabile. Tale certificazione ha validità dalla data di presentazione della richiesta, pertanto con decorrenza non retroattiva.
3. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:
  - 3.1. se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
  - 3.2. se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
  - 3.3. l'ubicazione e l'individuazione catastale del fabbricato;
  - 3.4. la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;
  - 3.5. la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
  - 3.6. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
4. In alternativa, la sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità, così come previste dalla vigente normativa, può essere autocertificata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4/1/1968 n. 15 e art. 2 comma 11 della legge 16/6/1998 n. 191, entro i termini stabiliti per l'effettuazione dei versamenti riguardanti l'imposta dell'anno di competenza. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

5. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato.
6. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione degli edifici. Non costituiscono altresì motivo di inagibilità o di inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

## **ART. 15 VERSAMENTI**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 446/1997, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'imposta sia stata complessivamente versata nella misura corretta.
2. I versamenti sono effettuati dal soggetto passivo tramite apposito bollettino di conto corrente postale reperibile presso l'Ufficio Tributario del Comune, altri uffici pubblici, istituti bancari, CAAF ecc., ovvero attraverso l'utilizzo di sistemi alternativi promossi dall'Amministrazione (pagamenti telematici, F24, ecc.) e da essa approvati.

## **ART. 16 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 446/1997, nel caso di eventi calamitosi, disagio economico-sociale o di altre situazioni non direttamente imputabili al contribuente, il Comune dispone che si possano differire di sei mesi i termini di pagamento dell'imposta.
2. Si dispone altresì che i termini di pagamento dell'imposta sono differiti di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta.

## **ART. 17 DICHIARAZIONI**

1. **I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 504 del 30.12.1992, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.**
2. **La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le**

**modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.**

## **ART. 18**

### **APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

1. Si applicano i principi contenuti nella Legge 27.7.2000 n. 212, sullo Statuto dei diritti del contribuente e nel D.Lgs. 26.1.2001 n. 32, di seguito riportati.

## **ART. 19**

### **INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE**

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 27.7.2000 n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in materia tempestiva e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

## **ART. 20**

### **CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE**

1. A norma dell'art. 6 della Legge 27.7.2000 n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.



L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

## **ART. 21**

### **CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI**

1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della Legge 27.7.2000 n. 212, gli atti emessi dalla Amministrazione Comunale devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

## **ART. 22**

### **TUTELA DELL'INTEGRITÀ PATRIMONIALE**

1. In base alle previsioni dell'art. 8, della Legge 27.7.2000 n. 212, l'obbligazione tributaria, può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

## **ART. 23**

### **TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE**

1. A norma dell'art. 10 della Legge 27.7.2000 n. 212 i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della Amministrazione stessa.

## **ART. 24**

### **INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE**

1. Ciascun contribuente può, ai sensi dell'art. 11 della Legge 27.7.2000 n. 212, inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale ed indirizzare al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del Comune ecc.).

## **ART. 25**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

**COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI**  
**Provincia di Cremona**

PREZZI AL MQ. DELLE AREE EDIFICABILI

DIFFERENZIATE IN BASE ALL'ESISTENZA O MENO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED IN BASE ALLA ZONA URBANISTICA IN CUI  
RICADONO

**VALORE AL MQ. IN EURO**

ZONA URBANISTICA	AREA URBANIZZATA		AREA NON URBANIZZATA	
	CAPOLUOGO	FRAZIONI E LOCALITA'	CAPOLUOGO	FRAZIONI E LOCALITA'
ZONA B/1 (completamento vecchio impianto residenziale)	€ 80,00	€ 50,00	-----	-----
ZONA B/2 (completamento recente impianto residenziale)	€ 130,00	€ 80,00	-----	-----
ZONA C/1 (espansione residenziale futura)	€ 120,00	-----	€ 25,00	-----
ZONA D/1 (completamento produttivo esistente)	€ 40,00	€ 25,00	-----	-----
ZONA D/2 (espansione produttiva in attuazione)	€ 45,00	€ 28,00	-----	-----
ZONA D/3 (espansione produttiva futura)	€ 45,00	€ 28,00	€ 16,00	€ 11,00

**COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI**  
**Provincia di Cremona**

PREZZI AL MQ. DELLE AREE EDIFICABILI 2007

DIFFERENZIATE IN BASE ALLA ZONA URBANISTICA IN CUI RICADONO

**VALORE AL MQ. IN EURO**


<b>ZONA URBANISTICA</b>	<b>AREA URBANIZZATA</b>	
	<b>CAPOLUOGO</b>	<b>FRAZIONI E LOCALITA'</b>
ZONA B/1 (completamento vecchio impianto residenziale)	€ 100,00	€ 60,00
ZONA B/2 (completamento recente impianto residenziale)	€ 150,00	€ 85,00
ZONA C/1 (espansione residenziale futura)	€ 145,00	€ 100,00
ZONA D/1 (completamento produttivo esistente)	€ 55,00	€ 35,00
ZONA D/2 (espansione produttiva in attuazione)	€ 60,00	€ 40,00
ZONA D/3 (espansione produttiva futura)	€ 60,00	€ 40,00



VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI ICI 2010 ESPRESSI IN €/mq.

AMBITI PGT in vigore dal 19 maggio 2010	AREE URBANIZZATE	AREE NON URBANIZZATE	CORRISPONDENZA CON PREVIGENTE PRG in vigore fino al 18 maggio 2010	VALORE 2007 AREE URBANIZZATE
TESSUTI INDUSTRIALI STRUTTURATI E AMBITI DI PIANI DI LOTTIZZAZIONE PRODUTTIVI VIGENTI	65	==	D/1	55 CAP. - 35 FRAZ.
TESSUTI PRODUTTIVI IN AMBITO URBANO	60 40	== ==	D/2 - D/3 D/1	60 CAP. - 40 FRAZ. 55 35
AMBITI DI TRASFORMAZIONE INSEDIATIVA PRODUTTIVI (ATI CSB_1)	65	15	==	==
AMBITI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	150 100	== 70	B/1 - B/2 B/2	150 85
AMBITI DI TRASFORMAZIONE INSEDIATIVA RESIDENZIALE E AMBITI DI PIANI DI LOTTIZZAZIONE VIGENTI	150	40	C/1	145
TESSUTI COMMERCIALI E TERZIARI	120 70	85 40	== ==	== ==
AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE (CAPERDONE - EX CONSORZIO AGRARIO) MIX FUNZIONALI CON P.I.I.	115	85	==	==
AMBITI DI RECUPERO (MIX FUNZIONALI) CASCINE SAN VITO - CASCINE VIA MARCONI - CASCINE POLENGO - CASCINA CANOVA - CASCINA MINCIO - CASCINE BELVEDERE	120 70	85 40	== ==	== ==

I valori della tabella sono indicativi e vanno rapportati caso per caso alle caratteristiche dell'area (posizione del lotto, accessibilità, visibilità, presenza di eventuali vincoli di inedificabilità, eventuali oneri o opere particolari da realizzare e tutte le altre tipicità dell'area)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ISTRUTTORE DI SECONDA DELEGATO

Lorenza Ruggi

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE D. N. 21/00

№ 55 DEL 14.12.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE  
Dr. Emilio Zaniboni